REGOLAMENTO (CEE) N. 3027/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 2836/84 relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione di taluni importi compensativi monetari negli scambi di determinati Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2836/84 della Commissione (3) prevede misure transitorie che possono essere applicate quando, a seguito di rilevanti modifiche degli importi compensativi monetari, rischiano di verificarsi movimenti speculativi che possono provocare deviazioni di traffico;

considerando che occorre limitare il campo d'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2836/84 in modo da evitare i soli movimenti speculativi;

considerando che in taluni casi occorre rilasciare a posteriori l'attestato di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del suddetto regolamento;

considerando che è d'altra parte necessario precisare il testo dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2836/84 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 2*

1. In deroga ai regolamenti che fissano gli importi compensativi monetari validi nel corso del periodo che inizia alla data della modifica, per i prodotti di cui all'allegato I gli importi compensativi monetari validi il giorni precedente tale data, rimangono applicabili durante il periodo indicato in detto allegato.

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1160/82 della Commissione, del 14 maggio 1982, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari, gli importi compensativi monetari validi il giorno precedente la data della modifica sono applicabili alle esportazioni effettuate sulla base di un titolo comportante fissazione anticipata degli importi compensativi monetari chiesto a decorrere dalla data della modifica per i prodotti di cui all'allegato I durante il periodo previsto da detto allegato.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle importazioni ed esportazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, fatto salve le disposizioni degli articoli 3, 4, 4 bis e 4 ter.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano alle esportazioni degli Stati membri che figurano nell'allegato II, lettera A, prima colonna, dei prodotti indicati nella secondo colonna, verso le destinazioni indicate nella terza colonna, e per le importazioni negli Stati membri che figurano nell'allegato II, lettere B e C, prima colonna, dei prodotti indicati nella seconda colonna in provenienza dai paesi indicati nella terza colonna.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai prodotti importati in uno degli Stati membri che figurano nell'allegato II, lettera C, prima colonna, dopo essere stati sottoposti in tale Stato membro d'importazione ad uno dei regimi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1371/81 della Commissione posteriormente alla data iniziale.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche in tutti i casi di importazione dei prodotti relativi in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, lettera C, prima colonna, in provenienza da uno degli Stati membri che figurano nell'allegato II, lettere B o C, prima colonna.

5. Per le esportazioni verso i paesi terzi effettuate a partire dagli Stati membri di cui all'allegato II, lettera A, rimangono pure in applicazione il tasso rappresentativo e il coefficiente monetario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolemento (CEE) n. 1372/81 della Commissione, validi il giorno precedente la data della modifica per i prodotti interessati. ».

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 268 del 9. 10. 1984, pag. 11.

2. L'articolo 4 è modificato come segue :

— nel paragrafo 1, primo comma, i termini « i paragrafi 1 e 5 » sono sostituiti da « il paragrafo 1 » ;

— il paragrafo 2 è soppresso.

3. Sono inseriti i seguenti articoli :

« *Articolo 4 bis*

Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, non si applicano ai prodotti provenienti, prima di essere stati sottoposti ad uno dei regimi di cui all'articolo 2, paragrafo 3,

a) da uno Stato membro che figura nell'allegato II, lettere B o C, prima colonna

— per quanto concerne i prodotti cui sono stati applicati importi compensativi monetari all'atto della loro esportazione dallo Stato membro di provenienza, se le formalità doganali di esportazione vi sono state quivi espletate anteriormente alla data iniziale o a decorrere dalla data della modifica,

— per quanto concerne gli altri prodotti, quando ricorrono le condizioni definite all'articolo 4, paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino ;

b) da un paese diverso da quelli che figurano nell'allegato II, lettere B o C, prima colonna, se ricorrono le condizioni

— indicate nell'articolo 3, paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino, qualora si tratti di uno Stato membro che figura nell'allegato II, lettera B, terza colonna,

— indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, primo, *secondo e terzo trattino, negli altri casi.*

Gli Stati membri accertano se ricorrono le condizioni sopracitate e, se del caso, esigono la presentazione di prove adeguate entro i termini da essi stabiliti, con un massimo di tre mesi, salvo caso di forza maggiore. Nel caso di cui al primo trattino, la prova richiesta è quella specificata all'articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 4 ter

Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, non si applicano alle importazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4,

— per quanto concerne i prodotti cui sono stati applicati importi compensativi monetari all'atto della loro esportazione dallo Stato membro di provenienza, se le formalità doganali di esportazione vi sono state espletate anteriormente alla data inziale o a decorrere dalla data della modifica,

— per quanto concerne gli altri prodotti, se ricorrono le condizioni definite all'articolo 4, paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino.

Gli Stati membri accertano se ricorrono le condizioni sopracitate e, se del caso, esigono la presentazione di prove adeguate entro i termini da essi stabiliti, con un massimo di tre mesi, salvo caso di forza maggiore. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione